



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Visti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 472/2014;
letta l'istanza depositata dal professionista delegato in data 13.2.2020;
rilevato che, in virtù dell'art. 168 LF, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sul patrimonio del debitore;
ritenuto che, per effetto della norma citata, le espropriazioni in corso rimangono sospese fino all'omologazione del concordato preventivo (potendo essere proseguite nel caso in cui il c.p. non sia ammesso o non sia omologato e non sia dichiarato il fallimento), determinandosi una sorta di quiescenza del vincolo pignoratorio nonché l'esonero, almeno temporaneo, dagli incarichi degli ausiliari del G.E.;

PQM

Letto l'art. 168 L.F., dichiara sospesa la procedura esecutiva;
esonera, temporaneamente, gli ausiliari del Giudice dagli incarichi.

Si comunichi.

22/02/2020

IL GIUDICE
Dott. Emiliano Vassallo

